X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 9

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 settembre 2015

INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI MOMBAROCCIO NEL COMUNE DI PESARO

Signori Consiglieri,

il Comune di Mombaroccio, dopo aver esercitato in forma associata con il Comune di Pesaro molteplici funzioni e servizi, ha richiesto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 23 settembre 2015, di realizzare l'incorporazione nel Comune di Pesaro, con conseguente estensione della circoscrizione del Comune di Pesaro incorporante, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche).

Il Comune di Pesaro, con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 23 settembre 2015, ha stabilito di inoltrare alla Giunta regionale la richiesta di adozione di una proposta di legge regionale per l'incorporazione del Comune di Mombaroccio nel Comune di Pesaro, con modifica delle circoscrizioni comunali e con mantenimento della denominazione del Comune di Pesaro incorporante.

L'istituto della fusione per incorporazione di Comuni è stato recentemente disciplinato dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), il quale dispone che il Comune incorporante mantiene la propria personalità, succedendo in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato; gli organi di quest'ultimo decadono, ferma restando la previsione, nello statuto del Comune incorporante, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle relative comunità, come indicato anche dall'articolo 12 della I.r. 10/1995.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della I.r. 10/1995, la Giunta regionale, a seguito delle deliberazioni dei Consigli comunali interessati, è tenuta ad adottare una proposta di legge da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Acquisiti i pareri della Provincia (nel caso presente Pesaro-Urbino) e dei Consigli comunali interessati, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della I.r. 10/1995, la proposta di legge è inviata alla competente Commissione assembleare, che la trasmette, con propria relazione, al Consiglio- Assemblea legislativa regionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 9.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull'indizione del referendum consultivo stabilito dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/1995.

A seguito della trasmissione della delibera del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum (articolo 10, comma 2, della l.r. 10/1995).

Al fine di promuovere la fusione di Comuni e la riduzione della frammentazione organizzativa della P.A., l'attuale legislazione, sia statale sia regionale, prevede molteplici misure premiali in termini di contributi finanziari, agevolazioni nella gestione del patto di stabilità e priorità nell'assegnazione delle risorse economiche (si vedano, ad esempio, la I.r. 46/2013; l'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 267/2000; l'articolo 1, comma 131, della legge 56/2014; l'articolo 23, comma 1, lettera f ter), del decreto-legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014; l'articolo 1, comma 450, della legge 190/2014).

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita dunque una sollecita definizione, considerato che la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici e di sblocco di risorse comunali vincolate dal patto di stabilità, che potranno essere utilmente destinate a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede l'incorporazione del Comune di Mombaroccio nel Comune di Pesaro, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione per incorporazione e demanda allo statuto del Comune di Pesaro la possibilità di istituire il Municipio di Mombaroccio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 95/2012 (inserito dall'articolo 118 bis della legge 56/2014, a sua volta introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera f ter), del decreto-legge 90/2014), e degli articoli 3, comma 2, e 12, comma 2, della l.r. 10/1995.

L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti.

L'articolo 4 stabilisce il riconoscimento di priorità per il Comune incorporante in sede di programmazione del patto di stabilità regionale e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la costituzione del Municipio di Mombaroccio, ai sensi della richiamata normativa.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge.

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Incorporazione)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nella Provincia di Pesaro-Urbino il Comune di Mombaroccio è incorporato nel contermine Comune di Pesaro.
- 2. In base a quanto previsto dal comma 1, con la decorrenza ivi indicata il territorio del Comune di Pesaro è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Mombaroccio e di Pesaro.

Art. 2

(Partecipazione e decentramento)

- 1. Lo statuto del Comune di Pesaro assicura lo svolgimento, dopo l'incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del Comune incorporato
- 2. Lo statuto del Comune di Pesaro può prevedere altresì l'istituzione del municipio di Mombaroccio.
- **3.** Lo statuto e il regolamento del Comune di Pesaro disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

- **1.** Le funzioni regionali già conferite al Comune di Mombaroccio sono trasferite al Comune di Pesaro.
- 2. Il Comune di Pesaro subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e in particolare:
- a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Mombaroccio sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Pesaro;
- b) il personale del Comune di Mombaroccio è trasferito al Comune di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
- 3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il Comune incorporante)

- **1.** Il Comune di Pesaro, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:
- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione o associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

- 1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1:
- a) il Comune di Mombaroccio è estinto e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono:
- b) il territorio del Comune di Mombaroccio è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Pesaro;
- c) l'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pesaro continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di scadenza del proprio incarico.
- 2. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Pesaro, restano in vigore gli strumenti urbanistici del Comune di Mombaroccio con riferimento all'ambito territoriale d'origine del Comune che li ha approvati.
- 3. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti del Comune di Pesaro, per le funzioni e i servizi destinati al territorio del Comune incorporato continuano ad applicarsi i regolamenti precedentemente vigenti adottati dal Comune di Mombaroccio.
- **4.** Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

seduta del 8 SET 2015

pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera 779

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

considerato che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

vista la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14 dicembre 2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che dalla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Incorporazione del Comune di Mombaroccio nel Comune di Pesaro", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto del Presidente

(Gabriella De Berardinis)

Il dirigente del servizio Risorse finanziarie

o politiche comunitarie aria Di∕Bonaventura)